



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/9 DEL 17.04.2025

Oggetto: Territorio in località Sella del Diavolo e del Colle di Sant'Elia, nel Comune di Cagliari. Proposta di integrazione dell'art. 5 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 3022/3 del 31 marzo 2021, recante l'approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

La Presidente, di concerto con l'Assessora della Difesa dell'Ambiente, riferisce che le disposizioni contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale, d'ora in poi denominate PMPF, redatte a norma degli articoli 8, 9, 10 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e dell'articolo 19 del R.D. 16.5.1926 n. 1126, costituiscono norme di buona gestione del suolo da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che a causa della loro vulnerabilità, siano sottoposti ai vincoli previsti dal R.D.L. n. 3267 /1923, al fine di evitare dissesti idrogeologici quali la perdita di stabilità dei terreni, il turbamento del regime delle acque, i denudamenti e l'erosione diffusa e concentrata.

Gli esperti del Corpo Forestale della Regione evidenziano come il vincolo idrogeologico sia funzionale a prevenire il denudamento, ossia la perdita della copertura vegetale, che espone il suolo a fenomeni erosivi. Deve essere evitato per mezzo del vincolo anche il sentieramento, ovvero la creazione di percorsi non autorizzati che riducono il soprassuolo, danneggiano il suolo e favoriscono l'erosione.

La Presidente prosegue informando che, tuttavia, l'attuale testo delle PMPF non risulta adeguato a tutelare il suolo da un nuovo fenomeno di dissesto mediante denudamento, erosione concentrata e sentieramento, conseguente alla pratica intensiva dello sport delle mountain bike e in particolare del cosiddetto "downhill" nei territori vincolati.

Infatti il comma 2 dell'art. 5 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 31 marzo 2021, n. 3022/3, recante l'approvazione delle PMPF, vieta nei suoli forestali il transito veicolare comprese le biciclette, solamente in caso di pendenze superiori al 35%.

La Presidente informa che il Corpo Forestale ha invece accertato che nel territorio di cui all'allegato 3, in località Sella del Diavolo e del Colle di Sant'Elia in Comune di Cagliari, caratterizzato da fragili equilibri naturali dell'ecosistema, l'azione intensa dello sport di mountain bike, praticato anche nella modalità downhill e in versanti con pendenza inferiore al 35%, ha arrecato i seguenti danni rilevanti e attuali al suolo e alla vegetazione:



- a) l'interruzione della copertura forestale in corrispondenza della rete di sentieramento, associata alla mineralizzazione del suolo eventualmente non eroso;
- b) il continuo infittimento del reticolo di sentieri praticati dalle mountain bike, il cui sviluppo nei territori in oggetto ammonta attualmente a m. 36.491;
- c) l'erosione del suolo fino alla matrice rocciosa a causa dell'attrito delle ruote delle biciclette sui percorsi, in particolare lungo le linee di massima pendenza;
- d) l'innescio di fenomeni di ruscellamento incanalato nei percorsi delle mountain bike, con conseguente ulteriore erosione;
- e) il compattamento del suolo eventualmente non eroso, con conseguente danneggiamento delle radici delle piante e compromissione dell'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti.

La Presidente prosegue segnalando le seguenti deduzioni tecniche del Corpo Forestale:

- il degrado è assai severo in quanto la pedogenesi sul substrato calcareo delle località in esame è un processo lento, influenzato dall'alto pH, dalla scarsità di nutrienti e dalla difficile colonizzazione vegetale;
- l'energia scaricata sul suolo risulta nettamente più alta per la mountain bike rispetto a quella dell'escursionista a piedi, specialmente nelle fasi di frenate intense;
- sussiste la necessità di contenere i danni sopra elencati, anche laddove derivanti dall'attività sportiva con l'uso di mountain bike nei suoli sottoposti a vincolo idrogeologico aventi acclività inferiori al 35%;
- nella località Colle di Sant'Elia, il transito delle biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, lungo la pista individuata nell'allegato 3, della larghezza minima utile di due metri e che conduce dal Faro di Sant'Elia al Fortino di Sant'Ignazio, non è invece suscettibile di generare ulteriori fenomeni di degrado, né di ostacolare le attività di prevenzione e controllo dei fenomeni di degrado che la presente deliberazione intende evitare.

La Presidente, di concerto con l'Assessora della Difesa dell'Ambiente, propone, pertanto, di dare mandato:

- alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di provvedere mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione, all'avvio del procedimento di modifica dell'art. 5 delle PMPF, ex art. 10 della legge n. 241/1990, mediante



l'inserimento del seguente comma 2-bis nonché dell'allegato 3, allegato alla presente deliberazione:

“2-bis. Nel territorio in località Sella del Diavolo e del Colle di Sant'Elia in Comune di Cagliari, sottoposto a vincolo idrogeologico e delimitato mediante l'allegato 3, sono vietati i transiti veicolari anche sportivi, compresi i velocipedi, ovvero le biciclette, incluse quelle a pedalata assistita. Fanno eccezione allo stesso divieto:

- a) i transiti consentiti ai sensi del Codice della Strada lungo la strada a fondo artificiale che conduce al Faro di Sant'Elia;
 - b) i transiti dei mezzi di servizio e di soccorso;
 - c) il transito delle biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, lungo la pista della larghezza minima utile di metri due, che conduce dal Faro di Sant'Elia al Fortino di Sant'Ignazio, individuata nel medesimo allegato 3”;
- alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di valutare e istruire le osservazioni pervenute in funzione collaborativa o in qualità di reclamo, a seguito della fase partecipativa;
 - all'Assessora della Difesa dell'Ambiente, di approvare con proprio decreto le modifiche alle PMPF, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente, di concerto con l'Assessora della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame

DELIBERA

di dare mandato:

- alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di provvedere, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione della proposta di modifica dell'art. 5 delle PMPF, mediante l'inserimento del seguente comma 2-bis nonché dell'allegato 3, allegato alla presente deliberazione:



“2-bis. Nel territorio in località Sella del Diavolo e del Colle di Sant'Elia in Comune di Cagliari, sottoposto a vincolo idrogeologico e delimitato mediante l'allegato 3, sono vietati i transiti veicolari anche sportivi, compresi i velocipedi, ovvero le biciclette, incluse quelle a pedalata assistita. Fanno eccezione allo stesso divieto:

- a) i transiti consentiti ai sensi del Codice della Strada lungo la strada a fondo artificiale che conduce al Faro di Sant'Elia;
 - b) i transiti dei mezzi di servizio e di soccorso;
 - c) il transito delle biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, lungo la pista della larghezza minima utile di metri due, che conduce dal Faro di Sant'Elia al Fortino di Sant'Ignazio, individuata nel medesimo allegato 3”;
- alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di valutare e istruire le osservazioni pervenute in funzione collaborativa o in qualità di reclamo, a seguito della fase partecipativa;
 - all'Assessora della Difesa dell'Ambiente, di approvare con proprio decreto le modifiche alle PMPF, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde